

**CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VOLTERRA E
PER IL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E GESTIONE
DEGLI APPARATI AUDIOVISIVI PRESSO LA SALA A. MELANI**

L'anno ____ il giorno __ del mese di _____ nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge, tra:

il **COMUNE DI VOLTERRA** che di seguito sarà chiamato Ente Pubblico — con sede in Volterra, Piazza dei Priori 1 - C.F. 00183970508, rappresentato dall'Arch. Alessandro Bonsignori, che agisce in qualità di Responsabile del Settore 6 – Pianificazione e gestione del territorio, cultura e turismo;

_____ e
rappresentata da _____, con sede legale in _____,
in qualità di _____:

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO

che:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, all'art. 1, prevede che gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo delle organizzazioni di volontariato, nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; che alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché le organizzazioni di volontariato, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi;
- l'art. 3 del d.p.c.m. 30 marzo 2001 prevede che le Regioni e i Comuni valorizzino l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi, apporto che può esplicitarsi in due forme: come espressione organizzata di solidarietà sociale, auto-aiuto e reciprocità, ovvero come strumento di collaborazione nell'attuazione di interventi complementari a servizi che richiedono un'organizzazione complessa e altre attività compatibili con la natura e le finalità del volontariato;
- l'art. 45 della Cost, riconosce “la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”;
- l'Amministrazione intende rivolgersi ad organizzazioni di volontariato al fine di attuare correttamente il principio di solidarietà, garantire una qualità del servizio - grazie alla capillare diffusione, sul territorio, di associazioni di volontariato - ridurre i costi limitando al massimo le distanze da percorrere, prevedendo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, garantendo pertanto un risparmio di spesa per l'Amministrazione e rendendo il rapporto non commerciale e non soggetto alle logiche di mercato, quindi più vantaggioso rispetto all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica;

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno 7/04/2026 al giorno 16/04/2024 è stato pubblicato, sul sito istituzionale e in “Amministrazione Trasparente” uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire alle associazioni di promozione sociale (APS) ed alle organizzazioni di volontariato (ODV) il convenzionamento con il Comune di Volterra;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione/Organizzazione non lucrativa denominata: _____ per lo svolgimento delle attività descritte all'articolo 2 della presente convenzione;
- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali _____;
- l'Associazione/Organizzazione è iscritta nel registro della Regione al n. _____ dal ___/___/_____;
- lo schema della presente convenzione è stato approvato con determinazione del Responsabile del Settore 6 n. 76 del 27/03/2026;

Tutto ciò premesso, con le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Finalità della presente convenzione è il coordinamento e la disciplina dell'impegno dei volontari aderenti all'Associazione in attività integrativa di pubblico interesse nel territorio del Comune di Volterra.

L'Ente Pubblico, volendo garantire alcuni servizi di propria competenza, attiva con l'Associazione la collaborazione per lo svolgimento delle attività complementari e non sostitutive dei servizi di competenza dello stesso Ente Pubblico, consistenti, nello specifico, nella apertura, chiusura, controllo degli utilizzatori e gestione degli apparati audiovisivi presenti presso la sala A. Melani, ubicata presso il Palazzo Guarnacci, in Volterra, Piazza San Michele n. 1.

ART. 2 - ESECUZIONE DELL'ATTIVITA'

L'Associazione dovrà provvedere con i propri soci, appositamente formati, a svolgere le seguenti attività a sostegno dei dipendenti comunali:

- a) apertura e chiusura della sala secondo gli orari stabiliti dal Settore 6;
- b) verifica dello stato di pulizia e di ordine dei locali dei servizi igienici, eventuale segnalazione all'Amministrazione ed integrazione del materiale di consumo fornito dall'Amministrazione;
- c) informazione al cittadino ed eventuale distribuzione di materiale informativo relativo agli orari e le tariffe per l'utilizzo della Sala;
- d) registrazione degli utilizzatori;
- e) gestione dell'agenda di utilizzo della struttura in forma coordinata con gli uffici di riferimento del Comune di Volterra;
- f) cura dell'impianto audio, delle proiezioni e di tutta la strumentazione connessa.

L'Associazione sarà, inoltre, tenuta a controllare l'ordine e il decoro degli spazi ed a controllare che tutte le operazioni avvengano in modo conforme alle disposizioni impartite dagli uffici competenti.

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle suddette attività nel territorio comunale, ad utilizzare prioritariamente i propri soci volontari residenti o domiciliati nel Comune stesso.

Per lo svolgimento dei servizi oggetto di Convenzione, l'Associazione mette a disposizione un numero congruo di volontari.

Le attività saranno svolte secondo le esigenze del Comune in accordo con il referente dell'Associazione, che è tenuto ad operare in stretta collaborazione con il responsabile della struttura in cui opera.

ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

Le persone che possono essere impegnate nelle attività di cui all'art. 1 sono tutti volontari iscritti all'Associazione in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche. L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, ad utilizzare i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti o domiciliati nel comune stesso, favorendo l'inserimento di giovani e/o inoccupati.

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna a dare immediata comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari, che dovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare.

L'Ente Pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Le prestazioni dei soci volontari sono complementari e non sostitutive alle normali attività delle istituzioni o dei servizi gestiti dall'Amministrazione comunale.

ART. 4 - SICUREZZA

L'Associazione, per le attività di cui all'art.1, garantisce che gli operatori sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche e, con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., provvederà a dotare i volontari, qualora ne fossero privi, di dispositivi di protezione individuale e formare gli stessi sul loro utilizzo.

L'Amministrazione si impegna, in ottemperanza al D.Lgs n. 81/2008 e s.m., a promuovere la necessaria collaborazione in materia di sicurezza.

ART. 5 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Associazione garantisce che i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione siano coperti da Assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovesse verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività prestate.

Gli oneri della suddetta polizza, per la parte imputabile all'attività oggetto della convenzione, sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 D.lgs 117/2017), che provvederà al rimborso della quota del premio imputabile all'attività oggetto della convenzione e tale somma è compresa nel rimborso spese di cui all'art. 6 della presente convenzione.

ART. 6 – RIMBORSO SPESE

L'Ente si impegna ad erogare al soggetto convenzionato un contributo massimo annuale pari ad €5.000,00 a titolo di rimborso spese (articolo 56, comma 2 del D.lgs 117/2017).

Il suddetto importo sarà liquidato in due rate semestrali dietro presentazione di adeguata rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili, corredate da idonea documentazione di spesa ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 117/2017.

L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.

Le spese di rimborso saranno ammissibili se effettive, pertinenti, coerenti, comprovabili, tracciabili e riferite temporalmente al periodo di attuazione del progetto e comprenderanno, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- carburante e affini;
- spese per trasporto pubblico;
- spese personali per il decoro dei volontari;
- rimborso pasti eventualmente consumati durante lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione;
- revisione e manutenzione dei mezzi;
- spese per formazione, organizzazione e preventivo addestramento dei volontari;
- assicurazioni;
- dispositivi in dotazione ai volontari;
- costi generali di gestione imputabili all'attività;
- spese della stessa natura di quelle rimborsabili sostenute dal coordinatore per i rapporti gestionali con l'Ente, l'organizzazione dei servizi e la gestione dei volontari;
- spese per attrezzature necessarie all'attività di manutenzione;
- spese per acquisto di materiali di consumo per minuto mantenimento e per interventi inerenti alla minuta manutenzione;
- rimborso spese ai volontari documentabili con idonei giustificativi di spesa, o a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo di €10,00 giornalieri ed € 150,00 mensili e l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- Costi telefonici sostenuti inerenti l'attività, nonché tutte le altre spese connesse (tariffe parcheggio ecc);
- eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione, firmata dal presidente dell'organizzazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (in una percentuale non superiore al 10% del totale chiesto per il rimborso);
- costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (art.5 della presente convenzione) solo per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione.

ART. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Ente pubblico designa l'Associazione responsabile del trattamento dei dati personali, di cui il primo è titolare, ai soli fini dell'adempimento della presente convenzione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

L'Associazione si impegna, pertanto, a procedere al trattamento dei dati di cui l'Ente Pubblico è titolare nell'osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

L'Ente pubblico, comunque, garantisce che i dati personali oggetto del trattamento di cui è titolare sono trattati lecitamente e sono stati raccolti nell'osservanza delle norme sopracitate.

ART. 9 - DURATA

La presente convenzione ha validità di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di affidamento del servizio. È possibile il rinnovo, con atto scritto, su accordo della parti, per ulteriori anni 1 (uno), previa richiesta da recapitare a mezzo pec/raccomandata a/r almeno 3 mesi prima della scadenza del primo anno.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli senza oneri a proprio carico.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli.

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi del D.Lgs. 117/17.

ART. 11 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

I rapporti tra Comune e Associazione si svolgono ispirandosi ai principi di leale collaborazione, correttezza (art. 1175 c.c.), buona fede (artt. 1336 e 1337 c.c.).

Il foro competente per ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, sarà esclusivamente quello di Pisa.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Volterra

Per l'Associazione
